

9.2.2011

A7-0001/32

Emendamento 32

Ivo Belet

a nome del gruppo PPE

Adam Gierek

a nome del gruppo S&D

Fiona Hall

a nome del gruppo ALDE

Vicky Ford

a nome del gruppo ECR

Relazione

A7-0001/2011

Ivo Belet

Radioattività per i prodotti alimentari

COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS)

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato *che istituisce la Comunità* europea *dell'energia atomica*, in particolare l'articolo 31,

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione* europea, in particolare l'articolo 168, *paragrafo 4, lettera b)*,

Or. en

Motivazione

L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE prevede l'adozione di misure in ambito fitosanitario. L'obiettivo del regolamento è di fissare i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o di un'emergenza, mentre la direttiva del Consiglio 96/29/Euratom, basata sull'articolo 31 EA, è incentrata sul gruppo di persone che potrebbe essere soggetto ad un'eventuale contaminazione radioattiva. Il riferimento al trattato Euratom è pertanto inappropriato, dal momento che la principale finalità del regolamento è la protezione della salute pubblica, ambito regolamentato dall'articolo 168 del TFUE.

AM\856743IT.doc

PE455.930v01-00